



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DELL'INSUBRIA**

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO  
D'INCENTIVAZIONE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO,  
DEL PIANO DELLA SICUREZZA, DELLA DIREZIONE DEI  
LAVORI E DEL COLLAUDO**

*Emanato con Decreto 13 febbraio 2004, n. 6197  
Ultime modifiche emanate con Decreto 27 luglio 2011, n. 1002  
Entrate in vigore il 27 luglio 2011*



**SERVIZIO EDILIZIA E LOGISTICA**  
Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia  
Tel. +39 0332 219600 - Fax +39 0332 219609  
PEC: [ateneo@pec.uninsubria.it](mailto:ateneo@pec.uninsubria.it)  
Web: [www.uninsubria.it](http://www.uninsubria.it)  
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120  
*Chiaramente Insubria!*

Piano IV  
Uff. 4.026



**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE  
DEL FONDO D'INCENTIVAZIONE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO,  
DEL PIANO DELLA SICUREZZA, DELLA DIREZIONE DEI  
LAVORI E DEL COLLAUDO**

INDICE

Art. 1 - Obiettivi e finalità.....	3
Art. 2 - Campo d'applicazione e ripartizione del fondo.....	3
Art. 3 - Criteri per l'affidamento degli incarichi .....	3
Art. 4 - Incarichi parziali di progettazione.....	4
Art. 5 - Atti di pianificazione.....	4
Art. 6 - Incarichi parziali per atti di pianificazione.....	4
Art. 7 - Attribuzione quota d'incentivazione per la progettazione.....	4
Art. 8 - Attribuzione quota d'incentivazione per la direzione lavori.....	5
Art. 9 - Attribuzione quota d'incentivazione per il collaudo.....	5
Art. 10 - Attribuzione quota d'incentivazione per atti di pianificazione .....	6
Art. 11 - Attribuzione quota incentivante al RUP.....	6
Art. 12 - Revoca o modifica dell'attribuzione della quota d'incentivazione .....	6
Art. 13 - Pagamenti quota d'incentivazione per progetti e atti di pianificazione .....	6
Art. 14 - Pagamenti quota d'incentivazione per la direzione lavori e collaudo .....	6
Art. 15 - Rapporto tra percentuale effettiva e entità dell'opera o atto di pianificazione.....	7
Art. 16 - Rapporto tra percentuale effettiva e complessità dell'opera .....	7
Art. 17 - Verifiche .....	8
Art. 18 - Oneri.....	8



### **Art. 1 - Obiettivi e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per l'attribuzione del fondo d'incentivazione per le attività: di progettazione, d'atti di pianificazione, di direzione dei lavori e di collaudo e per la redazione del piano di sicurezza in fase di progettazione e d'esecuzione delle opere, espletate dal personale dell'Università degli Studi dell'Insubria, in conformità all'art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata all'incremento della produttività e al risparmio di gestione per l'Amministrazione Universitaria.

### **Art. 2 - Campo d'applicazione e ripartizione del fondo**

1. L'attribuzione della quota d'incentivazione non superiore 2% (o comunque non superiore al valore previsto dalla normativa specifica di riferimento) dell'importo netto posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, si applica per l'attività di progettazione, per la direzione lavori e per il collaudo, svolta dal personale e relativa alle opere o lavori:
  - a. di manutenzione ordinaria e straordinaria d'edifici e relativi impianti, per i quali si è reso necessario l'elaborazione di un progetto;
  - b. di restauro e risanamento conservativo di edifici storici;
  - c. di ristrutturazione edilizia e di messa a norma;
  - d. di nuova realizzazione di edifici e relativi impianti tecnologici;
  - e. di fornitura in opera di arredo tecnico e scientifico per il quale si è reso necessario l'adozione di un progetto.
2. Possono usufruire del fondo incentivante anche le progettazioni relative alle eventuali perizie suppletive o modificative, riconosciute ammissibili ai sensi dell'art. 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche.
3. La ripartizione della quota incentivante per ciascun'opera è così suddivisa:
  - a. per il RUP il 7% del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro;
  - b. per la progettazione il 50% del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro;
  - c. per la direzione dei lavori il 35% del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro;
  - d. per il collaudo o il certificato di regolare esecuzione, il 8% del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.

### **Art. 3 - Criteri per l'affidamento degli incarichi**

1. Il Direttore Amministrativo su proposta, del responsabile unico del procedimento o in sua assenza, del responsabile dell'ufficio Tecnico, secondo le rispettive competenze, indicherà, nell'atto d'affidamento dell'incarico di progettazione delle opere, di progettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, di un atto di pianificazione, di direzione lavori o di un collaudo, gli incaricati e le persone che sono chiamate a collaborare, sulla base delle seguenti valutazioni:
  - a. in relazione alle peculiarità di ciascuna opera o lavoro da svolgere;
  - b. in relazione alle professionalità necessarie;
  - c. al fine di garantire a tutto il personale in possesso dei requisiti professionali, la partecipazione alla redazione: di progetti, piani di sicurezza, atti di pianificazione, alla attività di direzione dei lavori e ai collaudi.



#### **Art. 4 - Incarichi parziali di progettazione**

1. Nel caso in cui la redazione di un progetto, sia limitata solo a una o più fasi della progettazione, è riconosciuta una quota d'incentivazione così determinata:
  - a. Progettazione preliminare: 15% dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro
  - b. Progettazione definitiva: 20% dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro
  - c. Progettazione esecutiva: 10% dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro  
(sommano a + b + c = al 45% del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro)
2. Detta quota sarà attribuita al personale che ha partecipato alla redazione del progetto, secondo le norme descritte nell'articolo 7.

#### **Art. 5 - Atti di pianificazione**

1. L'attribuzione della quota d'incentivazione, pari al 30% della tariffa professionale, si applica per gli atti di pianificazione generale particolareggiata o esecutiva e relativi allo sviluppo dell'edilizia universitaria, sia di nuova costruzione o di recupero e risanamento conservativo d'edifici esistenti.
2. Per atto di pianificazione generale s'intende l'individuazione sul territorio, del possibile sviluppo edilizio universitario, compatibile con i piani regolatori comunali e con i vincoli paesaggistici; l'individuazione delle opere d'urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie al buon andamento dell'attività universitaria.
3. Per atto di pianificazione particolareggiata s'intende la delimitazione del perimetro delle aree interessate; la precisazione tecnica degli interventi e delle trasformazioni (qualora interessino un'area con edifici da risanare e conservare); i progetti di massima delle infrastrutture (strade, fognature, linee elettriche ecc.); l'indicazione planivolumetrica degli insediamenti; la progettazione schematica delle relative opere d'urbanizzazione; l'indicazione dei programmi e delle fasi d'attuazione.
4. Per atto di pianificazione esecutivo s'intende il piano particolareggiato approvato da tutti gli organismi interessati, (ad esempio: Consiglio d'Amministrazione Universitario, Comune, Regione, Soprintendenza ai Beni Culturali ecc.) anche attraverso una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n.241.

#### **Art. 6 - Incarichi parziali per atti di pianificazione**

1. Nel caso in cui l'atto di pianificazione sia limitato solo ad una o più fasi della redazione, è riconosciuta una quota d'incentivazione così determinata:
  - a. pianificazione generale: 20% del 30% della tariffa professionale
  - b. pianificazione particolareggiata: 60% del 30% della tariffa professionale
  - c. pianificazione esecutiva: 20% del 30% della tariffa professionale  
(sommano a + b + c = 30% della tariffa professionale per ogni atto di pianificazione)
2. Detta quota sarà ripartita tra il personale che ha partecipato alla redazione del progetto secondo le norme descritte nell'Art. 10.

#### **Art. 7 - Attribuzione quota d'incentivazione per la progettazione**

1. Le quote d'incentivazione di cui all'articolo 2, pari al 50% del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, sono attribuite al personale che partecipa direttamente alla redazione del progetto, con preponderanza per chi ne assume la responsabilità; una quota è riservata a chi ha il compito di controllare il progetto e, qualora designato, al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, secondo la seguente ripartizione:



al coordinatore e ai propri collaboratori per la redazione del piano del sicurezza in fase di progettazione	5%
al progettista per lo studio e la firma del progetto	15%
al progettista e a tutti coloro che collaborano con lui alla redazione del progetto	30%

---

Totale equivalente al 50% del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro	50%
--	-----

Al Responsabile Unico del Procedimento e ai propri collaboratori, per le fasi di controllo della progettazione	4%
---	----

2. L'attribuzione della quota del 50% del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, dovrà essere indicato: dal dirigente, dal responsabile unico del procedimento e dal progettista, nella formulazione del quadro economico di finanziamento, nel rispetto delle percentuali su stabilite e in funzione dell'attività che dovrà svolgere ciascun collaboratore o assistente.

#### **Art. 8 - Attribuzione quota d'incentivazione per la direzione lavori.**

1. L'attribuzione della quota del 35% del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro riservata per l'attività di direzione dei lavori, sarà indicato da chi affida l'incarico di direzione lavori, tenendo presente le richieste del direttore dei lavori, in merito al personale necessario per la collaborazione o l'assistenza. Detto personale sarà indicato nell'atto formale d'incarico, con l'indicazione delle seguenti percentuali d'incentivazione:

al coordinatore del piano di sicurezza e coordinamento durante l'esecuzione dei lavori	10%
al direttore dei lavori per tutte le attività relative alla direzione dei lavori	15%
ai collaboratori e assistenti del direttore dei lavori per il controllo dei lavori e per la redazione dei libretti di misura e delle liste settimanali	10%

---

Totale equivalente al 35% del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro	35%
--	-----

Al Responsabile Unico del Procedimento e ai propri collaboratori per i compiti propri di coordinamento	3%
---	----

#### **Art. 9 - Attribuzione quota d'incentivazione per il collaudo**

1. L'attribuzione al collaudatore, della quota, del 8% del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, riservata per il collaudo o l'emissione del certificato di regolare esecuzione, sarà indicata dal responsabile unico del procedimento, nella formulazione del quadro economico di finanziamento del progetto.
2. Nel caso sia invece nominata una commissione di collaudo la ripartizione avverrà con il seguente criterio:
- al presidente della commissione il 4% del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro;



- b. al componente della commissione con funzioni di segretario il 2% del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro;
- c. al componente della commissione il 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.

**Art. 10 - Attribuzione quota d'incentivazione per atti di pianificazione**

1. L'attribuzione del 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale, particolareggiato o esecutivo, sarà indicata da chi affida l'incarico di progettazione, tenendo presente le richieste del progettista in merito al personale necessario per la collaborazione e l'assistenza. Detto personale sarà indicato nell'atto formale d'incarico, con l'indicazione delle percentuali d'incentivazione.

**Art. 11 - Attribuzione quota incentivante al RUP**

1. Verrà attribuita una quota incentivante, al RUP ed ai propri collaboratori tecnici ed amministrativi, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del Responsabile del Procedimento.

**Art. 12 - Revoca o modifica dell'attribuzione della quota d'incentivazione**

1. Il Direttore Amministrativo su proposta, del responsabile unico del procedimento o in sua assenza, del responsabile dell'Ufficio Tecnico, con giustificata motivazione inerente ad assenze dal servizio ovvero all'impossibilità di procedere all'attività di progettazione delle opere, di progettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, della redazione di un atto di pianificazione, di direzione dei lavori o di un collaudo, salvo ogni altro provvedimento disciplinare previsto dalla normativa vigente, può procedere alla revoca parziale o totale dell'incarico e della corrispondente attribuzione della quota d'incentivazione, sia nei riguardi degli incaricati sia dei loro collaboratori o assistenti.

**Art. 13 - Pagamenti quota d'incentivazione per progetti e atti di pianificazione**

1. Il pagamento della quota d'incentivazione per la redazione di progetti o atti di pianificazione, sarà effettuato, sulla base della certificazione rilasciata dal responsabile unico del procedimento o dal responsabile dell'Ufficio Tecnico, contestualmente all'approvazione del quadro economico di finanziamento approvato dal Consiglio d'Amministrazione.
2. Per il calcolo delle quote d'incentivazione del 50% del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro relativi ai progetti, si farà esclusivamente riferimento a quanto previsto nel quadro economico di finanziamento (importo dei lavori escluso le somme a disposizione dell'Amministrazione), senza tenere conto degli eventuali ribassi offerti dalle ditte, in sede di aggiudicazione delle opere o dei lavori.
3. Per il calcolo delle quote d'incentivazione del 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione, si farà esclusivamente riferimento a quanto previsto nel quadro economico di finanziamento del piano (importo dei lavori escluso le somme a disposizione dell'Amministrazione), i cui valori esposti dovranno essere stimati in conformità alla normativa vigente, in materia d'onorari delle prestazioni dei geometri, ingegneri e architetti.

**Art. 14 - Pagamenti quota d'incentivazione per la direzione lavori e collaudo**

1. Il pagamento della quota d'incentivazione per la direzione lavori, per il collaudo o l'emissione del certificato di regolare esecuzione, sarà effettuata al termine dei lavori e degli obblighi amministrativi



e contabili, sulla base della certificazione rilasciata dal responsabile unico del procedimento o dal responsabile dell'Ufficio Tecnico.

2. Per il calcolo delle quote d'incentivazione si dovrà fare riferimento all'importo lordo dei lavori, come previsto nell'approvazione del quadro economico di finanziamento del progetto, senza tenere conto degli eventuali ribassi offerti dalle ditte, in sede d'aggiudicazione delle opere o dei lavori.

#### **Art. 15 - Rapporto tra percentuale effettiva e entità dell'opera o atto di pianificazione**

1. Affinché si raggiunga un equo rapporto tra entità dell'opera e percentuale effettiva di applicazione dell'incentivo, nel limite massimo del 2%, sia per l'attività di progettazione, direzione lavori che per i collaudi, si seguiranno i seguenti criteri:
  - a. per progetti il cui importo posto a base di gara non ecceda € 150.000,00 si applicherà la percentuale (2%) nella misura del 100%;
  - b. per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 150.000,00 ed € 750.000,00 si applicherà la percentuale nella misura del 95%;
  - c. per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 750.000,00 ed € 5.000.000,00 si applicherà la percentuale nella misura del 90%;
  - d. per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 5.000.000,00 ed € 25.000.000,00 si applicherà la percentuale nella misura del 85%;
  - e. per progetti il cui importo posto a base di gara supera € 25.000.000,00 si applicherà la percentuale nella misura del 75%;

La percentuale sarà applicata una sola volta (senza interpolazioni intermedie) sull'intero ammontare del lavoro posto a base di gara.

2. L'incentivo è ripartito con le stesse percentuali riportate agli artt. 4 e 7.
3. Per quanto riguarda gli atti di pianificazione, al fine di ottenere un equo rapporto tra percentuale effettiva e entità dell'opera, si seguiranno i seguenti criteri:
  - a. per un importo dell'opera sino a € 150.000,00 si applicherà la percentuale massima del 30% della tariffa professionale;
  - b. per un importo dell'opera sino a € 400.000,00 si applicherà la percentuale massima del 28% della tariffa professionale;
  - c. per un importo dell'opera sino a € 600.000,00 si applicherà la percentuale massima del 26% della tariffa professionale;
  - d. per un importo dell'opera sino a € 1.000.000,00 si applicherà la percentuale massima del 24% della tariffa professionale;
  - e. per un importo dell'opera superiore a € 1.000.000,00 si applicherà la percentuale massima del 22% della tariffa professionale.
  - f. La percentuale sarà applicata una sola volta (senza interpolazioni intermedie) sull'intero ammontare del costo di realizzazione delle opere relative all'atto di pianificazione.

#### **Art. 16 - Rapporto tra percentuale effettiva e complessità dell'opera**

1. Affinché si raggiunga un equo rapporto tra la complessità dell'opera e la percentuale effettiva di applicazione degli incentivi, nel limite massimo del 2%, sia per l'attività di progettazione, direzione lavori che per i collaudi, si moltiplicherà per un coefficiente correttivo, secondo la seguente suddivisione delle opere:
  - a. per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo coeff. 1,00



- b. per progetti di manutenzione straordinaria coeff. 0,90
- c. per progetti di manutenzione ordinaria coeff. 0,75
- 2. Allorquando il progetto è costituito da più sotto-progetti specialistici o la progettazione avviene per stralci funzionali, l'aliquota percentuale complessiva è applicata nella misura massima del 2% dell'importo del progetto a base di gara di un'opera o di un lavoro.

**Art. 17 - Verifiche**

- 1. Il Responsabile Unico del Procedimento o il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, con apposita relazione annuale, indicherà al Direttore Amministrativo: i progetti o gli atti di pianificazione che hanno usufruito del fondo incentivante, il personale che vi ha partecipato, e le opere che sono state realizzate.

**Art. 18 - Oneri**

- 1. La quota d'incentivazione, pari al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro e la quota incentivante pari al 30% della tariffa professionale per un atto di pianificazione, sono considerate comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali normalmente a carico del percettore, sono invece esclusi e quindi a carico dell'Amministrazione Universitaria gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente.